

COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini



CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE SANT'ANDREA IN BESANIGO

PRECEDENTI EDILIZI

N.O. n°982 del 19/04/1971 - Sanatoria prot.9144 del 01/10/1986

PROPRIETA' :



Fondazione Marco Simoncelli
Via Emilia 9
47838, Riccione (RN)
Leg. Rappr.: Miriam Rossi

PROG. ARCHITETTONICA

Ing. Stefano La Motta

Via Tortona, 10
47838, Riccione (RN)

Arch. Stefano Matteoni

Via Tortona, 10
47838, Riccione (RN)

PROG. STRUTTURALE

Ing. Mauro Cevoli

Via Tortona, 10
47838, Riccione (RN)

PROG. IMP. MECCANICI

Ing. Franco Casalboni

Via Tortona, 10
47838, Riccione (RN)

PROG. ACUSTICA

Ing. Alberto Casalboni

Via Tortona, 10
47838, Riccione (RN)

PROG. IMP. ELETTRICI

Ing. Alberto Frisoni

Via Tortona, 10
47838, Riccione (RN)

Il sottoscritto Ing. Stefano La Motta dichiara ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/00 che la rappresentazione dello stato di fatto del fabbricato e/o dei luoghi qui riportati corrisponde sostanzialmente ai precedenti edilizi.

Coriano li _____

Il tecnico _____

PIANO DI UTILIZZO

Oggetto

GENERALI

Titolo

RELAZIONI

Bozza di schema di convenzione

Codifica Elaborato

Data: 17/06/2015

CAT		AREA		UNITA'		LIV		TAV		PROGR			REV			
P	A	0	5	1	0	0	R	R	0	1	0	0	0	1	0	0
CODICE ABBREVIATO																

C.C. : 13-0243-SM-3310 Nome File :

Scala Elab. : -



info@polistudio.net
www.polistudio.net
P.IVA 03452840402

tel. 0541 485300
mobile 349 8065901
fax 0541 603558

Via Tortona 10
47838 Riccione (RN)

POLISTUDIO A.E.S.
Società di Ingegneria S.r.l.



REPERTORIO N.#####-----MATRICE N.#####
CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI UTILIZZO
REPUBBLICA ITALIANA

* -

In Riccione, Viale Ceccarini n.171.

Avanti a me Luigi Ortolani Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, con residenza in Riccione, sono comparsi i signori:

domiciliato per la carica in Coriano, Piazza Mazzini n.15, il quale interviene ed agisce in questo atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio del "COMUNE DI CORIANO" con sede in Coriano (RN), Piazza Mazzini n.15, con Codice Fiscale 00616520409, e quindi in nome, per conto e rappresentanza di detto Ente, a quanto segue legittimato in virtù dell'art.107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 al fine di dare esecuzione ##### di seguito per brevità "Amministrazione Comunale", da una parte;

ROSSI MIRIAM, nata a Riccione (RN) il 13 aprile 1958, residente a Coriano (RN), Via Armellini n.6, che interviene in questo atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della "MARCO SIMONCELLI FONDAZIONE" O.N.L.U.S. con sede in Riccione (RN), Viale Emilia n. 9, iscritta presso il Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche della Prefettura di Rimini al n.206, con Codice Fiscale 03980340404, e quindi in nome, per conto e rappresentanza di detta Fondazione, a quanto segue autorizzata con deliberazione del Consiglio Direttivo in data ## #####, di seguito per brevità "Fondazione", dall'altra parte;

e d'ora innanzi congiuntamente denominate le "Parti";

DON DAVIDE PRUCCOLI, nato a Rimini il 07 aprile 1968, domiciliato a Coriano, Via della Repubblica 37, il quale interviene ed agisce per:

sia quale legale pro-tempore della Confraternita o "Compagnia del SS. Sacramento di Besanigo" con sede in Coriano, Via della Repubblica 37, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto per Decreto del Re d'Italia n.24576 Div. 1[^] del 14 ottobre 1932, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 1932 (Reg.n.326), iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Rimini al n. 136 con Codice Fiscale 82004290407, a quanto segue autorizzato con Decreto dell'Ordinario Diocesano della Diocesi di Rimini in data 09 settembre 2013 Prot.n.2013/72;

sia quale legale rappresentante pro-tempore della "PARROCCHIA DI SANT'ANDREA IN BESANIGO" con sede in Coriano, Via della Repubblica 37, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto per Decreto del Ministero dell'Interno in data 29 agosto 1986 n.228 (art.1 n.10), iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Rimini al n.33, con Codice Fiscale 91010830403, a quanto segue autorizzato con Decreto dell'Ordinario Diocesano della Diocesi di Rimini in data 09 settembre 2013 Prot.n.2013/71; di seguito per brevità ## #####

componenti della cui identità personale io notaio sono certo.

= Si premette =

1) che con atto ai miei rogiti in data 9 settembre 2013 Rep.n. 103046/19513, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Rimini il 3 ottobre 2013 al n.9108 Mod.1[^]T e trascritto all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Rimini il 3 ottobre 2013 all'art.7999, la Fondazione acquisiva dal Comune di Coriano il diritto di superficie, ai sensi dell'art.952 commi 1[^] e 2[^] del C.C., e sino al 28 aprile 2038 (duemilatrecento), sui seguenti beni:

a) fabbricato urbano con annesso terreno pertinenziale ad uso corte denominato "Casa Santa Marta" sito in Comune di Coriano, frazione S. Andrea in Besanigo, Via Della Repubblica n.39, e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 19 (diciannove) con i mappali:

178 (centosettantotto) sub. 1 (uno), Cat. D2 RC Euro 4.680;

178 (centosettantotto) sub. 2 (due), Cat. C4 classe 1 mq. 19 RC Euro 28,46; essendo il terreno coperto e scoperto pertinenziale altresì distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 19 (di-ciannove) col mappale 178 (centosettantotto), ente urbano di catastali mq. 2808 (duemilaottocentootto);

b) terreni siti in Comune di Coriano, Frazione Sant'Andrea in Besanigo, in adiacenza al fabbricato di cui sopra e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 19 (diciannove) con i mappali:

486 (quattrocentottantasei), ente urbano di catastali mq. 500, altresì distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 19 (diciannove) col mappale 486 (quattrocentottantasei), corte, bene non censibile comune alle porzioni di fabbricato distinte al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 19 (diciannove) col mappale "A" ed i subalterni 6 (sei), 7 (sette) ed 8 (otto);

180 (centottanta), ente urbano di catastali mq. 1070 (mille-settanta), altresì distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 19 (diciannove) col mappale 180 (centot-tanta), corte, bene non censibile comune alle porzioni di fabbricato distinte al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 19 col mappale "A" ed i subalterni 6 (sei), 7 (sette) ed 8 (otto);

2) che con atto ai miei rogiti in data 10 settembre 2013 Rep.n 103049/19514, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Rimini il 3 ottobre 2013 al n.9109 Mod.1^T e trascritto all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Rimini il 3 ottobre 2013 all'art.8000 la Fondazione acquisiva dalla "Compagnia del SS. Sacramento di Besanigo" e dalla "Par-rocchia di Sant'Andrea in Besanigo" diritto di superficie sui beni di cui al superiore capo 1) per 74 (settantaquattro) anni e 135 (centotrentacinque) giorni con termine iniziale al giorno 29 aprile 2038 (duemilatrentotto) e termine finale al 10 settembre 2112 (duemilacentododici), ed acquisiva inoltre dalla "Parrocchia di Sant'Andrea in Besanigo" diritto di superficie per anni 99 (novantanove) a partire dal giorno 10 settembre 2013 fino a tutto il 10 settembre 2112 (duemilacen-tododici) su altri terreni siti in Comune di Coriano, Frazione Sant'Andrea in Besanigo, sempre in adiacenza al fabbricato di cui sopra, e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 19 (diciannove) coi mappali:

487 (quattrocentottantasette) di catastali mq. 7811 (settemi-laottocentoundici), RD Euro 60,51 RA 52,44;

483 (quattrocentottantatre) ente urbano di catastali mq. 165 (centosessantacinque), altresì distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 19 (diciannove) col mappale 483 (quattrocentottantatre), bene comune non censibile;

e che con il suddetto atto il diritto di superficie veniva acquistato dalla Fondazione dietro assunzione da parte della medesima dell'obbligo di destinare gli immobili suddetti a "Centro per il sostegno dei soggetti svantaggiati e/o portatori di disabilità" previa ristrutturazione/demolizione/ ri- costruzione del fabbricato esistente, convenendosi che qualora tale obbligo non venisse adempiuto la costituzione di diritto di superficie si risolverebbe, così come si risolverebbe nei casi in cui tale diritto venisse alienato a qualsiasi titolo senza il consenso dei rispettivi Enti proprietari, o venisse meno per tutta la durata del diritto di superficie la desti-nazione degli immobili a "Centro per il sostegno dei soggetti svantaggiati e/o portatori di disabilità", od il "Centro per il sostegno dei soggetti svantaggiati e/o portatori di disa-bilità" non venisse messo in funzione nel termine di anni cinque a decorrere dal 10 settembre 2013;

3) che la Fondazione e l'"Associazione Ingegneri del Dott. Ing. Giancarlo Castagnoli, Dott. Ing. Raffaello Dellamotta e Dott. Ing. Paolo Dellamotta" con sede in San Mauro Pascoli hanno risolto consensualmente l'incarico conferito per la progettazione del realizzando complesso immobiliare, e che tale incarico è stato conferito dalla Fondazione alla società "POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L." con sede in Riccione, Viale Tortona n.10, Codice Fiscale e Partita IVA 03452840402, essendo stata la variazione di tale incarico già notificata tramite lettera raccomandata alla "Compagnia del SS. Sacramento di Besanigo" ed alla "Parrocchia di Sant'Andrea in Besanigo";

4) che le aree oggetto della presente Convenzione sono indi-viduate nella tavola

P.Z.2. del Piano Regolatore Generale del Comune di Coriano come zone omogenee "F" per attrezzature pubbliche di interesse generale (art.68 NTA) suddivise nelle seguenti sottozone:

F1 (art.70 NTA) - Attrezzature e presidi sanitari (Part. 178, 180, 483, 486)

F5 (art.74 NTA) - Impianti sportivi (Part. 487);

- che l'art.69 del Piano Regolatore Generale del Comune di Coriano prescrive per le aree omogenee "F" l'attuazione per intervento edilizio diretto previo Piano di Utilizzo;

- che l'art.70 del Piano Regolatore Generale del Comune di Coriano consente tra le altre le destinazioni d'uso abitativo A2 (residenze collettive) e A3 (residenze speciali), con i seguenti indici: $U_f < 0,60 \text{ mq/mq}$ e $H_{\text{max}} = 15\text{m}$;

- che l'oss. n. 6 del. gp n.222 del 21-11-06 prescrive che l'edificabilità è consentita esclusivamente nella porzione di zona F1 già edificata;

- che in data 26 giugno 2014 è stata depositata dalla Fondazione richiesta di rilascio di Permesso di Costruire e Piano di Utilizzo;

- che con comunicazione n.##### del ##### è stata convocata una Conferenza dei Servizi Interna che riunitasi in data 12 settembre 2014 ha sospeso la pratica in attesa di integrazioni, Prot.n.20142 del 16 settembre 2014;

- che in data 16 ottobre 2014 la Fondazione ha integrato la documentazione richiesta;

- che con protocollo n.##### del ##### è stato richiesto parere all'AUSL;

- che con protocollo n.##### del ##### è stato richiesto parere alla Provincia Ufficio Difesa del Suolo;

- che con protocollo n. ##### del ##### è stato richiesto parere all'Ufficio Urbanistica del Comune;

- che con protocollo n. ##### del ##### è stato richiesto parere all'Area Gestione del Patrimonio del Comune;

- che la Provincia Ufficio Difesa del Suolo con protocollo n.##### del ##### ha espresso parere favorevole;

- che l'Ufficio Urbanistica del Comune con protocollo n.##### del ##### ha espresso parere favorevole;

- che l'Area Gestione del Patrimonio del Comune con protocollo n. ##### del ##### ha espresso parere favorevole;

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. ##### del ### ##### ha approvato il Piano di Utilizzo in oggetto costituito dai seguenti elaborati:

#####

5) che la "MARCO SIMONCELLI FONDAZIONE" O.N.L.U.S. in quanto tale è esentata dal pagamento degli oneri concessori al fine del rilascio del permesso di costruire ai sensi della L.R. n.15/2013, art.32 comma 1 lettera h).

= Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) La "MARCO SIMONCELLI FONDAZIONE" O.N.L.U.S. con sede in Riccione, come sopra rappresentata, d'ora in poi chiamata "Fondazione" o "Concessionario", dichiara, riconosce e si impegna ad assumere in proprio ed a trasmettere ai propri successori od aventi causa con atto debitamente registrato e trascritto, tutte le obbligazioni per l'intervento in oggetto, e precisamente con l'obbligo della medesima di destinare gli immobili di cui al presente atto a "Centro per il sostegno dei soggetti svantaggiati e/o portatori di disabilità", secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
- 3) La Fondazione realizzerà sulle aree di cui è titolare di diritto di superficie ed in corrispondenza delle aree pubbliche (parcheggio e strada) l'intervento previsto nel Piano di Utilizzo secondo le modalità stabilite dal P.R.G. vigente.

4) Il Piano di Utilizzo prevede la realizzazione e fruizione all'uso pubblico delle seguenti opere:

- a. Superficie territoriale mq.#####
- b. Parcheggi mq.#####
- c. Viabilità mq.#####
- d. Verde mq.#####

5) La Fondazione si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione primaria descritte negli elaborati allegati al Piano di Utilizzo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.##### del #####; tutte le opere, nessuna esclusa, verranno eseguite dal Concessionario; nessun onere di qualsivoglia natura rimane e rimarrà a carico del Comune di Coriano.

6) La Fondazione, come disposto dalla Legge 765/67, e dalla L. R. 47/78, si obbliga per sé e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a costituire a titolo gratuito in favore del Comune di Coriano servitù di uso pubblico sulle aree ed opere di pubblico interesse di cui ai precedenti articoli 3 e 4, previo apposito frazionamento da redigere a cura dello stesso Concessionario, ed a porre in essere altresì quanto necessario al fine di rendere opponibile tale servitù agli Enti proprietari del suolo.

7) La manutenzione e gestione delle opere ad uso pubblico realizzate, con le conseguenti responsabilità, si trasferiranno al Comune di Coriano al momento della consegna, che avverrà entro sei mesi dall'avvenuto collaudo favorevole.

8) Rimarranno a carico della Fondazione eventuali spese catastali e notarili conseguenti agli atti di consegna e asservimento delle aree e delle opere.

9) La Fondazione, nell'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nessuno escluso, nonché dei diritti dei terzi, e con modalità atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

10) Il Comune resta quindi sollevato a tutti gli effetti da ogni responsabilità civile e penale in merito, fino all'atto della presa in consegna delle opere, che dovrà risultare da atto scritto ed alle condizioni sopra menzionate.

11) Il Comune di Coriano si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi controllo in corso d'opera dei lavori, con diritto insindacabile di imporre la sospensione immediata qualora gli stessi non venissero eseguiti in conformità ai progetti approvati, in riferimento alle opere pubbliche.

12) È riservata altresì all'esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale l'approvazione del certificato di collaudo favorevole relativamente alle opere di uso pubblico, da effettuarsi prima della consegna al Comune delle opere stesse. Le spese del collaudo eseguito da parte di soggetto avente i necessari requisiti secondo la vigente normativa per i Lavori Pubblici sono a carico della Fondazione. Il collaudo tecnico amministrativo può essere sostituito dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti, a norma dell'art.141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'atto di approvazione dell'Amministrazione Comunale. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

13) Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, di detto Codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile dell'Area LL.PP. provvederà a contestare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà all'Amministrazione Comunale di fare eseguire a spese del Concessionario, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio il Concessionario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera anche in caso dell'avvenuta consegna delle aree pubbliche.

14) La Fondazione, relativamente alle opere di uso pubblico, si obbliga inoltre:
- ad apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni che i Servizi tecnici comunali o gli Enti erogatori i servizi tecnici reputino necessarie in funzione dell'effettivo stato dei luoghi, senza che acquisti il

diritto a rimborsi o ulteriori scomputi;

- all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori;

- a produrre eventuali frazionamenti catastali necessari;

- ad eliminare difetti e/o difformità rispetto ai progetti eventualmente rilevati in sede di approvazione del Collaudo, ed a far eseguire a proprie spese, presso le strutture autorizzate e riconosciute dallo Stato, tutte le prove ed indagini che verranno ordinate dall'Amministrazione Comunale in sede di collaudo o in corso d'opera su campioni di materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione secondo quanto prescritto dalle norme per l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione a regola d'arte nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e del tecnico comunale, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

- a provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, all'installazione di segnalazioni diurne e notturne, di cartelli di avviso, illuminazione, ed alle spese di vigilanza che si rendano necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgere il traffico;

- a conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione dell'opera provvedendo, a sua cura e spese, con opere provvisorie;

- ad eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dall'Amministrazione Comunale dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, delle distanze significative, quote, profondità, ecc.; tali elaborati, in 3 copie + file compatibili *.DWG, dovranno essere consegnati all'Amministrazione Comunale in sede di collaudo.

15) Tutti i termini previsti nella presente Convenzione decorrono dalla data della stipulazione della stessa.

16) A garanzia della puntuale e corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal progetto allegato alla presente Convenzione e meglio specificate ai superiori punti 3 e 4, che dovranno essere realizzati al grezzo entro un anno dall'inizio dei lavori e completati entro i termini di validità del permesso di costruire, il Concessionario si impegna a produrre al Comune di Coriano, prima del ritiro del permesso di costruire, idonea fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta" di Euro 33.000 (trentatremila), secondo il calcolo di costo delle opere pubbliche redatto dal progettista, che riporti espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia copre senza nessuna riserva i danni comunque derivanti nel periodo di costruzione e manutenzione delle opere a cura del Concessionario. La mancata presentazione della fidejussione comporterà il respingimento della pratica edilizia.

L'inadempimento, l'incompletezza e la non idonea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste, anche parziale, crea la condizione di incompletezza del Permesso di costruire.

17) Eventuali varianti al permesso di costruire entro i limiti imposti dal Piano Regolatore Generale potranno essere richieste dalla Fondazione, ferma restando la necessità del reperimento degli standard urbanistici previsti dalle norme di piano vigenti all'epoca della richiesta.

La presente Convenzione avrà durata di 10 (dieci) anni dalla data di stipulazione, termine entro il quale dovranno essere iniziati e completati i relativi lavori. Decorso il termine decennale di validità del piano e della convenzione senza che siano stati ultimati i relativi lavori, l'Amministrazione comunale dichiarerà l'automatica decadenza della Convenzione. Prima di tale dichiarazione di automatica decadenza il Comune provvederà alla formale notifica del procedimento di decadenza, nulla rilevando peraltro, in caso di accidentale omissione di tale

comunicazione, in ordine alla intervenuta decadenza d'ufficio del piano e con esso dei titoli convenzionalmente abilitanti alla sua attuazione da parte dei soggetti convenzionati. Il termine decennale può essere oggetto di rinnovazione.

18) Le aree su cui insistono le opere pubbliche non verranno cedute al Comune di Coriano, ma consegnate allo stesso conte-stualmente alla costituzione in favore del Comune medesimo della servitù di uso pubblico di cui al precedente capo 6). Al Comune spetterà la manutenzione ordinaria e straordinaria di dette aree.

19) Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del Concessionario ed a spese del medesimo, rivalendosi integralmente degli oneri sostenuti ed escutendo eventualmente la fidejussione di cui al precedente art.16 quando lo stesso Concessionario non vi abbia provveduto ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso di almeno due mesi.

20) La Fondazione si obbliga per tutto il periodo in cui sarà titolare del diritto di superficie, a riqualificare le aree di pertinenza della struttura immobiliare ed esterne alla stessa, escluse le aree a destinazione pubblica che resteranno di competenza comunale.

21) **In caso di subentro alla Fondazione nella proprietà degli immobili di cui al presente atto da parte di soggetto che non sia esentato dal pagamento del contributo di costruzione (oneri concessori relativi ai permessi di costruire) ai sensi della L.R. n.15/2013, art.32 comma 1 lettera h), il subentrante sarà obbligato al pagamento della somma non corrisposta al momento del rilascio del permesso di costruire; l'importo dovuto sarà calcolato secondo i valori di riferimento alla data del subentro. Il mancato pagamento degli oneri concessori, in quanto dovuti, entro un anno dalla data di subentro, determinerà la decadenza di ogni autorizzazione relativa a qualsiasi tipo di attività nell'intero insediamento.**

22) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni legislative che regolano i singoli rapporti.

23) Le parti, per quanto occorrer possa, rinunciano al diritto di iscrizione di ipoteca legale e dichiarano espressamente di sollevare da ogni responsabilità al riguardo il Conservatore dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Rimini.

24) Le spese del presente atto sono a carico della "MARCO SIMONCELLI FONDAZIONE" O.N.L.U.S.

25) L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e completati entro il termine di validità del titolo rilasciato, salve le eventuali proroghe di legge.

26) Il Legale Rappresentante della ##### e della ##### prende atto degli impegni assunti dal Concessionario all'art.6 della presente Convenzione, impegnandosi ad assumere ogni necessario obbligo relativo alla concessione in favore del Comune di Coriano della servitù di uso pubblico sulle aree ed opere di pubblico interesse di cui ai precedenti artt. 3) e 4), senza limitazione alcuna del sottosuolo per l'installazione di servizi pubblici.

27) Il Foro di Rimini sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al presente atto.

= Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai signori componenti che lo approvano e con me si sottoscrivono a norma di legge, alle ore #####

#####

= Consta di ##### fogli scritti da me notaio e da persona di mia fiducia in parte a macchina con nastro indelebile e in parte a mano per ##### pagine intere e parte di questa ##### pagina.